

N. R.G. PU 78-1/ 2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice relatore
Dott. Maria Letizia Mantovani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **DOMENICO RICCALDO** (C.F.: RCCDNC75T08A225L), nato a _____ in data _____, rappresentato dall'Avv. MAURIZIO MINUCCI e con l'assistenza dell'OCC Avv. Assuntina Avallone;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 22.05.2025 il Sig. DOMENICO RICCALDO ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal sig. Riccaldo nel ricorso e all'udienza del 26.06.2025, oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a € contratta, nei confronti

Atteso che il debitore, come documentato, nell'attualità non è titolare di beni immobili o mobili registrati e, quale dipendente a tempo indeterminato presso la ditta con la qualifica di _____, risulta percettore di un reddito netto mensile medio pari a € _____, oltre alla tredicesima mensilità, quasi integralmente assorbito per assicurare un dignitoso tenore di vita al proprio nucleo familiare (che risulta composto dall'istante e dalla convivente), ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

i. stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della



disamina della documentazione allegata dal ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € la somma necessaria al contributo al mantenimento proprio e dell'attuale convivente sig.ra

inoltre, in ragione di quanto dichiarato nell'atto introduttivo e all'udienza del 26.06.2025, a tale ammontare va prudenzialmente aggiunta la somma di € che si presume necessaria nell'immediato futuro dovendo il ricorrente reperire altra sistemazione abitativa.

Dovrà quindi considerarsi appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite complessivo di € unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura. Sul punto, si dà atto che l'istante, all'udienza del 26.06.2025, ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura la somma di € mensili per ciascun anno di durata della stessa.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

Quanto alle spese della presente procedura, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai "crediti posteriori" e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte "in funzione" della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.

Quanto alla nomina del liquidatore, si impone la sostituzione dell'OCC Avv. Assuntina Avallone, non iscritta all'elenco ex art. 356 CCII

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **DOMENICO RICCALDO** (C.F.: RCCDNC75T08A225L), nato a) in data

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello;**

NOMINA liquidatore l'avv. **Anna Marta Balestra;**



ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e del nucleo familiare in € netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo, inclusa la tredicesima mensilità nella misura di € sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking"), vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;



AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 03/07/2025.

Il Giudice relatore
Dott.ssa Giuliana Filippello

Il Presidente
Dott. Roberto Sereni Lucarelli



